



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

REGOLAMENTO **PER L'OCCUPAZIONE DEL CANONE DI** **OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE** **(C.O.S.A.P.)**

(art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 03 in data 10.01.2014

Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 dell' 11.03.2014

Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 dell' 19.05.2014

Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 23.03.2015

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento.

Art. 2 - Il Funzionario addetto al Canone.

Art. 3 - Occupazioni e Concessioni in genere di Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 5 - Passi e accessi carrabili.

Art. 6 - Commercio itinerante su aree pubbliche.

Art. 7 - Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali.

CAPO II - LA CONCESSIONE

Art. 8 - Titorarita' della concessione.

Art. 9 - Disdetta della concessione.

Art. 10 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.

Art. 11 - Decadenza della concessione

Art. 12 - Occupazioni abusive.

CAPO III - OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA - DISCIPLINA E TARIFFE

Art. 13 - Criteri ner la determinazione della tariffa del canone permanente.

Art. 14 - Occupazioni temporanee - discipline e tariffe.

Art. 15 - Tariffe.

Art. 16 - Classificazione delle strade.

Art. 17 - Esenzioni

Art. 18 - Accertamento e Riscossione.

Art. 19 - Versamento per le occupazioni permanenti.

Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temooranee.

Art. 21 - Riscossione coattiva.

Art. 22 - Rimborsi.

Art. 23 - Sanzioni.

Art. 24 - Contenzioso.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Norme finali.

Art. 26 - Norme di Rinvio.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento.

- 1) Il Regolamento, adottato a norme e per gli effetti , rispettivamente degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 1, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed Istituito con il Regolamento in oggetto.
- 2) Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche *coattiva* dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione di Importanza delle strade aree e spazi pubblici.
- 3) Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e dei conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 2 - Il Funzionario addetto al Canone.

- 1) E' Funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, Capo Servizio dell'ufficio Tributi.
- 2) In caso di affidamento della gestione dei canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
- 3) In particolare, il funzionario suddetto:
 - a) Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattive ed applica le sanzioni;
 - b) Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - c) In caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo ai rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nei capitolato di appalto;
 - d) Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Art. 3 - Occupazioni e Concessioni in genere di Spazi ed Aree Pubbliche.

- 1) Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite, deve essere

preventivamente autorizzata dal Comune, nel rispetto delle norme di legge, con riferimento ai Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/92 n°285, come modificato dal D. Lgs. 10/09/93 n°360 e relativo regolamento di esecuzione e all'art. 63 del D. Lgs. n.°446 del 15/12/97, del Piano Urbano dei Traffico e del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

- 2) Sono da ritenersi comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. n°285 del 30/04/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee.
- 4) Le occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazioni o concessioni ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

- 1) Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 5 - Passi e accessi carrabili.

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo passo carrabile.
- 2) Gli accessi carrabili devono essere individuanti, a cura del destinatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del Comune. Il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada, e deve contenere l'indicazione del numero dell'autorizzazione, e la data del rilascio della stessa, la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
- 3) Il canone per gli accessi pedonali è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dei medesimi per la profondità del marciapiede e del

manufatto. Per i soli accessi carrabili si considera una profondità “convenzionale” pari a metri lineari **1 (uno)**.

- 4) Per gli accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. **9 (nove)**. L'eventuale superficie eccedente detto limite, è calcolata in ragione del 10%.
- 5) Sono esclusi dal canone, gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.
- 6) La tariffa è parimenti ridotta al 90% per gli accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o di altri soggetti legati allo stesso, da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 7) Per gli accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione del carburanti, Il canone è ridotto al 50%.

Art. 6 - Commercio itinerante su aree pubbliche.

- 1) Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, si rimanda al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 41 del 26/09/2008 e s.m.i.;
- 2) Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere Il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 7 - Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico, da effettuarsi all'esterno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, sono disciplinate da apposito Regolamento Comunale.

CAPO II - LA CONCESSIONE

Art. 8 - Titolarità della concessione.

- 1) La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
- 2) E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di personale di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
- 3) Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4°, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

- 4) Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3° nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, e che questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo di comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 9 - Disdetta della concessione.

La disdetta volontaria anticipata della concessione, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 10 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.

- 1) Il Comune con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
- 2) La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
- 3) La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
- 4) Alla restituzione provvede il funzionario comunale responsabile della gestione del canone.

Art. 11 - Decadenza della concessione

- 1) Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- 2) La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione nemmeno parziale del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3) La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 12 - Occupazioni abusive.

In caso di gestione del servizio, il concessionario è tenuto a segnalare le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale agli organi di Polizia Municipale. L'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dal Pubblico Ufficiale.

CAPO III - OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA - DISCIPLINA E TARIFFE

Art. 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone permanente.

- 1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno del quali corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'utente, ed è graduato nell'ambito delle diverse categorie in cui è diviso il territorio comunale.

Art. 14 - Occupazioni temporanee - discipline e tariffe.

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle diverse categorie di cui è diviso il territorio comunale in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
- 2) Per le occupazioni temporanee per il periodo continuativo non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore a 8 (otto) mesi, a richiesta degli esercenti dei pubblici esercizi, il Comune dispone la riscossione mediante comunicazione a tariffa ridotta dell'85%, previo versamento anticipato del canone dovuto;
- 3) Il coefficiente moltiplicatore delle singole categorie, attribuito alle specifiche attività esercitate dal titolare di concessione da applicarsi alle tariffe di COSAP, sia permanente che temporanea è riportato **nell'allegato N.1**

Art. 15 - Tariffe. (modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell'11.03.2014)

- 1) Le tariffe per il pagamento della COSAP permanente, distinte per categoria e fattispecie, vengono approvate con atto di Giunta Comunale.
- 2) Le tariffe per il pagamento della COSAP temporanea, distinta per categorie e fattispecie, vengono approvate con atto di Giunta Comunale.
- 3) La determinazione della superficie occupata ai fini COSAP, sia permanente, che temporanea, è espressa in metri quadrati o lineari, con due cifre decimali. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per i

distributori di tabacchi e simili, il Canone è determinato forfettariamente per ogni distributore in 1 mq.

- 4) Non si fa luogo al pagamento del Canone per superfici inferiori a 0,50 m² o lineari.
- 5) Il Canone per l'occupazione permanente o temporanea, è versato con arrotondamento per difetto all'euro, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso, se superiore a 50 centesimi.

Art. 16 - Classificazione delle strade.

(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell'11.03.2014)

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, le strade, le aree e gli spazi pubblici comunali, sono classificati in numero di 3 (tre) categorie, di cui allegata planimetria al presente Regolamento,

allegato N.2

- Categoria 1[^] Territorio Comunale(Colore VERDE)
- Categoria 2[^] Territorio Comunale(Colore BIANCO)
- Categoria 3[^] Territorio Comunale(Colore ROSSO)

Art. 17 – Esenzioni (modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 19.05.2014 e n. 3 del 23.03.2015)

Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi di culto ammessi dallo Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni, comunicazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive di durata non superiore a tre giorni;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere filantropico;
- d) le occupazioni temporanee da Enti Pubblici diversi da quelli indicati dalla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni temporanee e permanenti aventi complessivamente una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 10;
- f) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04/12/1997 n°460, a condizioni che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituite presso il Ministero delle Finanze;
- g) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti, e comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a ½ mq. o lineare;

- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- i) le occupazioni occasionali con fioriere e piante ornamentali, purché non collocati a delimitazione di spazi o di servizi;
- j) le occupazioni con rastrelliere ed attrezzature per deposito cicli;
- k) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché contengano solo indicazioni di pubblici servizi, salvo diverse disposizioni dell'Ente;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni temporanee, di soprasuolo pubblico, e le occupazioni permanenti effettuate con balconi, bow - windows, o simili infissi di carattere stabile;
- r) occupazioni effettuate da imprese private per conto del Comune;
- s) accessi a raso, allacci a pubblici servizi, dissuasori (purché posti al di sopra della banchina stradale);
- t) i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali, di pubblici esercizi, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili individuati nella categoria 3^a del territorio Comunale (COLORE ROSSO), sono esentati dal pagamento, sia della COSAP per occupazione permanente che temporanea;
- u) i soggetti passivi, inoltre, per la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dall'anno di inizio dell'attività, titolari di esercizi commerciali, artigianali, e pubblici esercizi, nelle aree individuate nell'Allegato N.3, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili.
Gli aventi diritto, dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla documentazione di rito, all'ufficio competente.
- v) i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi che effettuano l'occupazione di suolo pubblico a mezzo di tende parasole ombreggianti le facciate del proprio esercizio, sono esentati dal pagamento della COSAP fino ad una superficie di mq 6,00. Per eventuali occupazioni aventi superfici maggiori, sarà corrisposto il canone solo per la superficie in eccedenza rispetto a quella di esenzione;
- w) le botole, bocche di lupo e feritoie;
- z) le occupazioni di condizionatori d'aria con unità esterna;

Art. 18 - Accertamento e Riscossione.

- 1) L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
- 2) Il responsabile tecnico del procedimento concessorio dà comunicazione dello stesso al responsabile dell'accertamento e della riscossione dell'entrata che a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica a somma dovuta e comunica la relativa scadenza di pagamento.
- 3) In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento di accertamento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Art. 19 - Versamento per le occupazioni permanenti.

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni permanenti annuali è effettuato ad anno solare, per intero. Nei casi di rilascio della concessione in corso d'anno, il versamento del canone è dovuto nel termine di 30 giorni dal rilascio della medesima;
- 2) Per le occupazioni permanenti pluriennale, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno;
- 3) Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione, sempre che restino le identiche condizioni di fatto;
- 4) Con deliberazione di Giunta Comunale, il termine di scadenza del versamento può essere prorogato per situazioni eccezionali o specifiche circostanze debitamente motivate.
- 5) Il versamento del canone va effettuato:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato ai Comune, anche per il servizio di accertamento ovvero al concessionario;
 - b) Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità dei versamento In due rate semestrali di uguale importo, scadenti il 31 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno, qualora l'importo dei canone annuo sia superiore a € 250,00 previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente almeno dieci giorni prima il termine di scadenza.

Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione.

- 2) E' ammessa la possibilità, se l'ammontare del canone è superiore ad € 250,00, che il versamento possa avvenire, su richiesta dell'interessato, in quattro rate di pari importo da versarsi la prima, all'atto del rilascio della concessione, la seconda e la terza distribuite entro il periodo di occupazione, e la quarta ed ultima rata entro la data di scadenza dell'occupazione, così come indicato obbligatoriamente nell'atto concessorio.

Art. 21 - Riscossione coattiva.

- 1) La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle eventuali relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con le procedure previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.
- 2) Le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive, se non rimborsate dal debitore su richiesta dell'Ente, sono recuperate dallo stesso Comune con le procedure coattive di cui al comma 1.

Art. 22 - Rimborsi.

- 1) Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile dell'accertamento e della riscossione. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve obbligatoriamente formalizzare.
- 2) Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le specifiche disposizioni legislative e regolamentari concernenti tali fattispecie,.

Art. 23 - Sanzioni.

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nelle disposizioni di cui al Capo 1, Sezione 1^a e 2^a della Legge 24/11/1981 n°689, e nelle disposizioni di cui al D.Lgs. N°446 del 15 dicembre 1997 art. 63, comma 2° lett. G.

Art. 24 - Contenzioso.

- 1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n°1034/1971.
- 2) Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Norme finali.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data, è abrogato il *Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)*, approvato con deliberazione dl Consiglio Comunale n. 79 in data 29/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme con esso in contrasto.

Art. 26 - Norme di Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico, alla normativa nazionale e comunitaria in materia.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
TARIFFE CO.S.A.P. OCCUPAZIONE TEMPORANEA

***COEFFICIENTI MOLTIPLICA TORI PER LA DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE***

Tipologia occupazioni	Coefficienti Moltiplicatori Categorie		
	1^ Cat.	2^ Cat.	3^ Cat.
• Banchi di vendita e simili nelle aree mercatali ed in altri luoghi pubblici.	1	1	1
• Esposizione merci all'esterno di negozi	1,5	1,5	1,5
• Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione dei lavori edili e simili.	1	1	1
• Cantieri	1	1	1
• Scavi e rinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi)	1	1	1
• Spettacoli viaggianti e circensi	1	1	1
• Dehors	1	1	1
• Sedie, tavolini, ed ombrelloni	1,5	1,5	1,5
• Mezzi pubblicitari amovibili	1	1	1
• Tenda parasole sporgente da bancarelle e simili	1	1	1